



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

VIII Sezione Penale

III Collegio

(artt. 74 ss., 491 c.p.p.)

All'udienza pubblica del 15 novembre 2019 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Vista la memoria depositata in data 18/9/2019 dalle difese di Marco FALCONIERI e Francesco NATALE, volta ad ottenere l'esclusione delle parti civili già costituite in udienza preliminare Ileana Colzi, Silvia Ardua D'Alesio, Dario Messineo, dei signori Paolino Pugliese, Francesco Favara, Antonio Maria De Cicco, Americo Poccia, Claudia Giacchetti e Salvatore Tito nonché ad opporsi alla costituzione di parte civile dell'organizzazione sindacale e professionale "Dirpubblica Federazione del Pubblico Impiego":

Lette le memorie illustrative dei difensori dei medesimi imputati dd. 30/10/2019; dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli dd. 15/10/2019; delle parti civili Ileana Colzi, Silvia Ardua D'Alesio, Dario Messineo nonché della "Dirpubblica Federazione del Pubblico Impiego" dd. 11/10/2019,

PREMESSO

- che le richieste di costituzione di parte civile sono tutte correttamente formulate in persona dei rispettivi procuratori speciali e per quanto risulta in atti, già perfezionate per quanto attiene alle persone fisiche in occasione dell'udienza preliminare;
- che per quanto concerne la costituzione dell'organizzazione sindacale, la procura speciale risulta conferita dal Segretario Generale e rappresentante legale, il quale ha ricevuto specifico mandato dalla Segreteria Generale al fine di costituirsi parte civile nel presente procedimento, in conformità allo Statuto;
- che tutte le parti civili hanno precisato in relazione alla lesione degli interessi specifici quali siano le ragioni della richiesta nonché la richiesta risarcitoria;

Il Tribunale,

OSSERVA

1. La costituzione di parte civile dei singoli candidati.

Occorre *in primis* ribadire la netta differenziazione tra vaglio dell'ammissibilità della costituzione di parte civile e vaglio della fondatezza della richiesta risarcitoria avanzata.

Orbene, è pacifico in giurisprudenza che *“la legittimazione all'azione civile nel processo penale va verificata esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dalla parte a fondamento dell'azione, in relazione al rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed indipendentemente dalla effettiva titolarità del vantato diritto al risarcimento dei danni, il cui accertamento riguarda il merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza, ed è collegato all'adempimento dell'onere deduttivo e probatorio incombente sull'attore”* (Sez. 4, n. 14768 del 18/02/2016, Rv. 266899 – 01; Cfr. anche Sez. 2, Sentenza n. 49038 del 21/10/2014, Rv. 261143 – 01: *“La legittimazione all'azione civile nel processo penale va verificata esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dalla parte a fondamento dell'azione, in relazione al rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed indipendentemente dalla effettiva titolarità del vantato diritto al risarcimento dei danni, il cui accertamento riguarda il merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza, ed è collegato all'adempimento dell'onere deduttivo e probatorio incombente sull'attore”*).

Orbene, le questioni esposte dalla difesa degli imputati nella memoria indicata in epigrafe attengono alle valutazioni di merito delle domande risarcitorie prospettate dalle persone fisiche, sicché esulano dal vaglio di preliminare ammissibilità della costituzione di parte civile ed altresì della verifica consentita a questo ufficio, in sede di posticipata richiesta di esclusione formulata ai sensi dell'art. 80, comma 2 c.p.p.

Pertanto, preso atto che risulta allegata da ciascuna parte civile l'esistenza di una causa petendi e di un danno quale conseguenza delle condotte ascritte agli imputati e fatta salva la prova dello stesso, non si ravvisano ragioni ostative alla conferma dell'ammissione quali parti civili dei signori Ileana Colzi, Silvia Ardua D'Alesio, Dario Messineo, Paolino Pugliese, Francesco Favara, Antonio Maria De Cicco, Americo Poccia, Claudia Giacchetti e Salvatore Tito.

2. La costituzione di parte civile di Dirpubblica Federazione del Pubblico Impiego.

Si premette che in tempi recenti l'evoluzione sia in ambito amministrativo della giurisprudenza penale, di merito soprattutto, consente di rilevare un atteggiamento di maggiore apertura verso la costituzione di parte civile delle associazioni sindacali, prescindendo dal vaglio dell'iscrizione del singolo lavoratore al sindacato, atteso che, in

ragione delle finalità di tutela degli interessi collettivi dei lavoratori, ogni attentato a tali interessi si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o identità dell'ente esponenziale della categoria dei lavoratori, con la conseguenza che ad essi vanno applicati gli artt. 74 e ss., e non già l'art. 91 c.p.p.

Tale affermazione di principio tuttavia va accompagnata da una rigorosa valutazione in ordine all'ambito operativo dell'associazione e alla capacità della stessa di essere riconosciuta quale ente che si identifica con valori precisi ed univoci, al perseguimento dei quali dedica la propria esistenza e la propria attività.

Dette affermazioni hanno trovato da ultimo autorevole avallo nei principi enunciati dalle SS.UU. che hanno ribadito la legittimità di enti e associazioni non riconosciute ad esercitare l'azione risarcitoria anche in sede penale ove abbiano ricevuto dal reato un danno ad un interesse proprio coincidente con un diritto reale o con un diritto soggettivo del sodalizio, preso a cuore e assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza ed azione, e tale da avere assunto quindi la consistenza di un diritto soggettivo, assoluto ed essenziale: ciò in ragione dell'immedesimazione tra l'ente e l'interesse perseguito e dell'incorporazione tra i soci e il sodalizio stesso "sicché questo, per l'*affectio societatis* verso l'interesse prescelto e per il pregiudizio a questo arrecato patisce un'offesa e perciò anche un danno non patrimoniale dal reato" (SS.UU. n. 38343 del 24/4/2014, Rv. 261110).

Nel caso di specie, lo statuto dell'Organizzazione sindacale prodotto ed approvato in data 14/12/2011, all'art. 2 si prefigge l'obiettivo di tutelare i lavoratori dipendenti da Pubbliche amministrazioni e di promuovere "*iniziative professionali e formative per favorire lo sviluppo di elevate professionalità, nonché culturali e politiche nell'interesse delle categorie rappresentate come pure del corretto ed imparziale funzionamento della pubblica amministrazione e dei servizi pubblici*".

Dall'art. 25 dello Statuto emerge che l'Organizzazione sindacale, costituita nell'anno 1982, è provatamente attiva almeno dal 1° dicembre 2011, data in cui è stata deliberata una mozione dai Congressi Nazionali dei sindacati "Federazione Nazionale della Funzione Direttiva, Dirigenziale e Professionale del Parastato - DIRP", della "SINPUBBLICA CPA - Sindacato Unitario delle Qualifiche Intermedie delle Pubbliche Amministrazioni e delle Agenzie - Comitato Provvisorio Autonomo" e, appunto, della "DIRPUBBLICA - Federazione dei Funzionari, delle elevate professionalità, dei professionisti e dei dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni e delle Agenzie", con fusione dei primi in quest'ultima. Dalla medesima disposizione statutaria risulta che le norme di interpretazione autentica contenute nello Statuto si pongono in conformità "*con le vicende della Federazione Dirpubblica e la politica*"

sindacale dalla stessa seguita di tutela degli interessi collettivi delle categorie, unitariamente rappresentate, dei funzionari, professionisti e dirigenti delle pubbliche amministrazioni”.

Per le ragioni esposte, le concrete ed effettive azioni svolte dall'associazione al fine di perseguire l'oggetto e lo scopo statutario consentono di riconoscere alla stessa – in materia di pubblico impiego - quel necessario grado di rappresentatività degli interessi perseguiti *iure proprio*; è appena il caso di sottolineare che la legittimazione di “Dirpubblica” come ente esponenziale titolare sia di posizioni giuridiche proprie sia di posizioni appartenenti a ciascun componente la collettività rappresentata è stata riconosciuta dal Consiglio di Stato sin dalla sentenza n. 5451/2013, evidentemente sulla base di azioni già consolidate, assunta in via continuativa nel tempo laddove se ne è presentata l'opportunità (cfr. allegati alla memoria depositata il 24/9/2019) e certamente volta ad assicurare pure il principio di legalità nella pubblica amministrazione, anche attraverso la salvaguardia della funzione (a partire dalla sua fase genetica) del personale pubblico, pure dirigenziale.

In particolare, occorre osservare che, nel caso di specie, la determinazione relativa alla procedura concorsuale prevedeva la riserva della quota del 30% dei posti messi a concorso al personale organicamente appartenente al ruolo dell'Agenzia delle Dogane.

Di conseguenza, le irregolarità nella procedura concorsuale configurano un'offesa agli interessi del personale dell'Amministrazione e dell'organizzazione sindacale rappresentativa delle istanze delle categorie dei ^{CP}lavoratori.

In definitiva, deve ritenersi che i delitti ascritti possono avere astrattamente cagionato un danno autonomo e diretto, patrimoniale o non patrimoniale, all'associazione sindacale, per la perdita di credibilità dell'azione di tutela degli interessi dei lavoratori, tra i quali vanno annoverati la formazione di più elevate professionalità e il corretto ed imparziale funzionamento della pubblica amministrazione, salvo l'onere della prova gravante sull'associazione di dimostrarne la misura.

Infine, la costituzione dei singoli candidati non osta alla costituzione di parte civile della Dirpubblica, in quanto portatori di interessi diversi, tra di loro non sovrapponibili ed, invero, eterogenei in ragione dei beni oggetto di rispettiva tutela e rappresentanza, fatta salva la valutazione del merito delle domande quanto al risarcimento dei danni che verranno richiesti.

Né appare incompatibile la presenza processuale di quest'ultima rispetto alla parte civile Agenzia delle Dogane, per la quale valgono considerazioni analoghe: ben potendosi da un lato concepire condotte delittuose che offendono più soggetti ~~da un lato~~, dall'altro rappresentando le due parti civili interessi pure parzialmente difformi e distinti.



Da ultimo non si ritiene di escludere la costituzione di parte civile nei confronti del solo Francesco NATALE, rispetto al capo F) poiché il danno lamentato dai soggetti costituiti attiene all'irregolarità dell'intera procedura concorsuale, variamente viziata secondo le incolpazioni, fatto cui non può astrattamente dirsi estraneo l'imputato, ancora una volta fatta salva la dimostrazione in concreto del pregiudizio subito dalla sua condotta specifica.

P.Q.M.

Visto l'art. 80 c.p.p.,

RIGETTA

la richiesta di esclusione delle parti civili Ileana Colzi, Silvia Ardua D'Alesio, Dario Messineo, Paolino Pugliese, Francesco Favara, Antonio Maria De Cicco, Americo Poccia, Claudia Giacchetti e Salvatore Tito.

Visti gli art. 74 e ss. c.p.p.,

AMMETTE

la costituzione di parte civile dell'organizzazione sindacale e professionale "Dirpubblica Federazione del Pubblico Impiego" nella persona del segretario generale e rappresentante legale Giancarlo Barra.

DISPONE

procedersi al dibattimento.

Letto all'udienza del 15 novembre 2019.

I GIUDICI

dott. Marco Marocchi

dott.ssa Ilaria Auricchio

IL PRESIDENTE
dott.ssa Paola Roja

Provvedimento redatto con la collaborazione delle M.O.T. Dott.ssa Gaia Calafiore e Dott.ssa Cristiana Maria De Pasquale.